



Onlus Sezione di Brescia



Brescia



Sezione di Brescia



LEGAMBIENTE

Brescia



Sezione di Brescia



Onlus sede di Brescia



LIDA  
Lega italiana dei diritti  
dell'animale



TELEFONO DIFESA ANIMALI  
(PONCARALE-BS)



Regione Lombardia  
Alla c.a. del Presidente Roberto Formigoni  
Giunta regionale  
presso "Palazzo Lombardia"  
Piazza Città di Lombardia 1  
20124 Milano

Regione Lombardia  
Ufficio Legale

PROVINCIA di BRESCIA  
Settore Assetto Territoriale Parchi e V.I.A.  
Via Milano 13  
25126 BRESCIA (BS)

Consorzio per la gestione della  
Riserva Naturale Torbiere del Sebino  
Via Europa, 5  
25050 Provaglio d'Iseo (BS)  
[torbiere@tiscalinet.it](mailto:torbiere@tiscalinet.it)

e p.c.:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Att.ne Dott. Renato Grimaldi  
Direzione Conservazione della Natura,  
Via Capitan Bavastro 174  
00147 Roma

Direzione Generale per la protezione della natura e del mare [DPN-DG@minambiente.it](mailto:DPN-DG@minambiente.it)  
Divisione II Tutela della biodiversità [DPN-DIV2@minambiente.it](mailto:DPN-DIV2@minambiente.it)

Regione Lombardia  
Att.ne Pietro Lenna,  
Direzione Aree Protette e Biodiversità  
Via Stresa, 24  
20124 Milano

Regione Lombardia [daniela\\_marforio@regione.lombardia.it](mailto:daniela_marforio@regione.lombardia.it)  
Sindaco di Iseo [riccardo.venchiarutti@comune.iseo.bs.it](mailto:riccardo.venchiarutti@comune.iseo.bs.it)  
Sindaco di Corte Franca [sindaco@comune.cortefranca.bs.it](mailto:sindaco@comune.cortefranca.bs.it)  
Sindaco di Provaglio d'Iseo [sindaco@comune.provagliodiseo.bs.it](mailto:sindaco@comune.provagliodiseo.bs.it)  
Comunità Montana del Sebino Bresciano [info@cmsebino.brescia.it](mailto:info@cmsebino.brescia.it)  
Provincia di Brescia [pianificazonedelterritorio@provincia.bs.it](mailto:pianificazonedelterritorio@provincia.bs.it)

**OGGETTO: Osservazioni e proposte a D.g.r. 15 dicembre 2010 - n. 9/985 - Proposta di modificazione dei confini della riserva naturale «Torbiere del Sebino o d'Iseo» e della sua classificazione (artt. 2, 11 e 12 della l.r. 86/83). Pubblicata in B.U.R. del 7.1.2011. n.1.**

La sottoscritta d.ssa Raffaella Zucchi, nella sua qualità di Delegata della Sezione LIPU di Brescia (Lega Italiana Protezione Uccelli, ente morale riconosciuto con DPR 6.2.85 n. 151, individuata quale associazione perseguente finalità ambientale a norma degli artt. 13 e 18 della Legge 349/1986) a nome e per conto delle seguenti associazioni del *Coordinamento Associazioni Ambientaliste ed Animaliste Bresciane*: La Schiribilla (Iseo), E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) Sezione Brescia, Legambiente Brescia, S.V.A. (Servizio di Vigilanza Ambientale) Legambiente Brescia, LAC (Lega Abolizione Caccia) Sezione Brescia, L.A.I.C.A. (Libera Associazione Italiana Cura Animali), O.I.P.A. Brescia (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), Telefono Difesa Animali (BS) L.I.D.A. Lombardia (Lega Italiana dei Diritti dell'animale), A.N.P.A.N.A onlus sede di Brescia, L.A.V. Onlus Brescia (Lega Anti Vivisezione), Associazione Compagni di Strada, desidera segnalare quanto segue.

### **PREMESSO**

- che con nota prot n.816 del 10.08.2009, repertoriata al n.T1.2009.0015771 del protocollo regionale, il Presidente del Consorzio per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino ha chiesto l'approvazione del piano di gestione della stessa Riserva Naturale, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 86/83;
- che, pertanto, tale Piano è quello approvato dall'Assemblea consortile in data 21 aprile 2009.
- che, a distanza esatta di un anno dalla richiesta alla Giunta Regionale di approvazione del Piano, l'Assemblea del Consorzio per la Gestione della Riserva, su sollecitazione della Regione, ha deliberato, con atto n.8 del 09.08.2010, le modifiche del perimetro della Riserva naturale e la nuova classificazione della stessa, sulla base delle seguenti motivazioni:

- *rettifica di errori materiali di digitalizzazione cartografica;*
- *necessità di uniformare il perimetro della Riserva naturale a quello del Sito di Rete Natura 2000 IT2070020 (Sito C) definito con dgr n.1876 dell'8/2/2006 e validato da Ministero e CEE;*
- ***necessità di ridefinizione della classificazione interna*** di cui all'art. 11 lr 86/83 sulla base del nuovo quadro conoscitivo dell'area protetta derivante dalle analisi territoriali, dagli studi scientifici e dai monitoraggi attuati nel corso degli anni;
- che l'11.11.2010 il Presidente del Consorzio, in prospettiva dell'emanazione del nuovo Piano di Gestione della Riserva, ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale VAS del Piano medesimo;
- che tale verifica deve stabilire se il Piano di gestione possa avere effetti rilevanti sull'ambiente;
- che la verifica è stata avviata riguardo ad un Piano che presenta un quadro conoscitivo della riserva aggiornato, prevedendo, altresì, le conseguenti norme tecniche, con divieti e obblighi, come confermate con l'approvazione del 21 aprile 2009 dell'Assemblea consortile;
- che tale verifica è tuttora in corso, tanto è vero che si è svolta una prima seduta presso la sede del Consorzio della Riserva in data 14.01.2011, nella quale è stato esaminato il documento di sintesi che propone l'esclusione della VAS;
- che, nel documento di sintesi per la verifica di esclusione dalla procedura di VAS, si dichiara che **nel complesso il Piano, tanto nella sua parte descrittiva e di inquadramento, quanto nell'apparato normativo (NTA), non subirà modifiche volte ad un maggior permisivismo<sup>1</sup>**, sottolineando, tra l'altro, la necessità di confermare *il vigente divieto di nuova edificazione*;
- che, diversamente, la delibera regionale propone sostanziali modifiche proprio all'apparato normativo, eliminando addirittura i divieti edificatori;
- che, pertanto, mentre si svolgono le attività di verifica sugli effetti ambientali del Piano di gestione, con la delibera di cui all'oggetto si propone la modifica dello strumento gestionale stesso;
- che tale incongruenza inficia la stessa verifica di esclusione della VAS,

presenta le seguenti  
**OSSERVAZIONI**

### **1) PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEI CONFINI DELLA RISERVA:**

Nel Piano adottato e approvato dal Consorzio della Riserva delle Torbiere del Sebino, pur rilevando l'opportunità di far coincidere il perimetro della riserva con quello del SIC/ZPS, finalizzata ad ottimizzare la gestione del sito, si rileva che, nel far corrispondere i confini, parte del campeggio

---

<sup>1</sup> **Dal documento di sintesi messo a disposizione del pubblico il 12.12.2010**

3. Descrizione, Previsioni e possibili effetti del Piano sull'ambiente -3.1 Descrizione del Piano.

Il Piano di Gestione della Riserva viene aggiornato per divenire piano di gestione anche dei siti di Rete Natura 2000 IT2070020 individuati, Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS), coincidenti con la Riserva Naturale regionale. Nel complesso il Piano, tanto nella sua parte descrittiva e di inquadramento quanto nell'apparato normativo (NTA), non subirà modifiche volte ad un maggior permisivismo, ma al contrario a:

- rinforzare le finalità istitutive dei diversi istituti di tutela presenti sull'area (Riserva, SIC, ZPS, Area Ramsar);
- esplicitare le finalità di conservazione e gestione del territorio e della biodiversità;
- introdurre l'aggiornamento del quadro conoscitivo alla luce delle più recenti indagini condotte;
- descrivere gli habitat e le specie di interesse comunitario per la cui tutela il sito è stato istituito, il relativo grado di conservazione, le esigenze ecologiche, le strategie di gestione previste, le azioni prioritarie da attivare;
- introdurre specifiche "schede azione" per organizzare una più efficace gestione degli habitat e delle specie di cui agli allegati delle Direttive Habitat ed Uccelli, anche dal punto di vista amministrativo e finanziario;
- introdurre schede specifiche per ciascun edificio presente in Riserva, con indicazioni sulla localizzazione cartografica, sul riferimento catastale, l'attuale destinazione d'uso, gli interventi edilizi ritenuti ammissibili sotto il profilo urbanistico, le destinazioni ritenute compatibili, nel rispetto del già vigente divieto di edificazione e della previsione relativa all'area Ex-Zumbo, approvata in occasione dell'ultima variante al Piano;
- introdurre una regolamentazione per la procedura di Valutazione d'Incidenza di piani, programmi e interventi;
- modificare la denominazione degli azionamenti della Riserva, per adeguarli alle categorie previste dalla L.R. n. 86/83;
- proporre la ripermutazione della Riserva per renderla coincidente con il perimetro del SIC e della ZPS, per una gestione più coerente del territorio, anche dal punto di vista amministrativo.

Sassabanek viene incorporato all'interno della Riserva, in zona denominata area di rispetto (c.d. zona C), direttamente confinante con la più pregiata zona A delle Lamette.

Nella deliberazione del Consiglio regionale istitutiva della Riserva, l'attività propria del campeggio non è ammessa, al contrario tale attività viene ignorata inspiegabilmente dal Piano di gestione approvato dal Consorzio (21.04.2009), diversamente dalle altre attività antropiche presenti nel sito, quali le attività agricole, florovivaistica, pesca etc. regolamentate in maniera dettagliata.

Il nuovo Piano non disciplina, in alcun modo, l'attività di campeggio pur risultando necessario, trovandosi la suddetta attività direttamente a ridosso di una delle aree di maggior pregio naturalistico (Lamette).

Inoltre, preme sottolineare che tale attività non è compatibile con le finalità del sito (infatti, attualmente vige il divieto di campeggio in tutta la riserva) e deve essere normata, come prescritto dalla L.R. 86/83<sup>2</sup>; risulta, peraltro, necessario mantenere il divieto di campeggio all'interno della riserva, in contrapposizione con quanto previsto dalla recente proposta di giunta regionale che abolisce il predetto divieto per tutta la zona C.

Pertanto, si richiede in via preliminare la necessaria ed indispensabile verifica volta ad accertare se tale insediamento turistico sia avvenuto nel rispetto delle norme edilizio/urbanistiche e quali ne siano esattamente i confini e, successivamente, l'accertamento dell'eventuale obbligo di ripristino alle condizioni della naturalità originaria (verosimilmente a prevalenza canneto), che si presume alla base dell'inserimento nel SIC, ribadendo il divieto di nuovi insediamenti o di ulteriori ampliamenti di attività da campeggio in tutta la riserva.

## **2) PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLA RISERVA:**

Nel Piano dell'aprile 2009, al punto 1.6.2 "Zonizzazione"<sup>3</sup>, si propone unicamente una variante alla zonizzazione che riguarda i confini delle zone omogenee all'interno del sito, dovuta all' *evolversi della generale condizione naturalistica della riserva*, e non una riclassificazione del regime della riserva.

La zonizzazione interna è una prassi attuata anche nei piani precedenti, è prevista dalla deliberazione del Consiglio Regionale istitutiva della Riserva<sup>4</sup> (n. 1846 del 19 dicembre 1984), che in modo inequivocabile distingue tra:

- a) **Classificazione** del regime della Riserva naturale (punto III)
- b) **Pianificazione**, prescrivendo, al punto V lettera c, che *il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83 art. 14 ed in particolare dovrà prevedere: la zonizzazione interna della riserva e della relativa area di rispetto, ivi compresa l'individuazione di nuclei, particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico e scientifico, da sottoporre a maggior tutela in funzione del perseguimento delle finalità istitutive.*

La zonizzazione interna è uno dei compiti della pianificazione, scaturisce dal quadro conoscitivo del sito ed è finalizzata in maniera consequenziale all'individuazione degli strumenti e delle norme di tutela delle varie zone dell'area protetta, non coinvolgendo minimamente la riclassificazione del

---

<sup>2</sup> Nella Legge regionale n.86 del 1983 l'art.11.4 sottolinea come nelle aree di rispetto, il cui fine è di creare una netta separazione tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela, *sono consentite le attività umane purché compatibili o rese compatibili con le finalità dell'area.*, mentre l'art.14 lettera d stabilisce che il piano della riserva *regolamenta le attività antropiche consentite.*

<sup>3</sup> **da Piano approvato aprile 2009: 1.6.2 Zonizzazione**

*Il C.T.S., al fine di orientare scientificamente l'evoluzione della natura, valuta periodicamente lo stato di fatto della R. N. e verifica i confini delle zone omogenee indicate dal P.G., con la possibilità di proporle la modifica, per una più articolata e migliore organizzazione degli ambiti di tutela, in funzione dell'evolversi della generale condizione naturalistica della riserva o a seguito di fenomeni non individuabili o prevedibili in sede di zonizzazione. Tale atto è, a tutti gli effetti, da considerare variante alla zonizzazione e pertanto soggetto all'approvazione degli organi regionali competenti. I risultati dell'attività di sorveglianza e della verifica scientifica, positiva o negativa, vengono comunicati agli organi competenti di tutela e di controllo della riserva.*

<sup>4</sup> **Ai sensi della lettera d del comm3 dell' art. 12 della l.r. 86/83** spetta al Consiglio regionale, nella deliberazione di istituzione delle riserve, prevedere, tra l'altro, le modalità e i termini per l'elaborazione e l'approvazione del piano della riserva, aventi i contenuti previsti dall'art. 14.

regime della riserva, la quale sin dall'inizio è stata classificata **Riserva naturale orientata**<sup>5</sup> e ha compreso al proprio interno le varie tipologie di zona (A riserva naturale, B riserva parziale oltre alla zona C *Fascia di rispetto*), che possono risultare anche di particolarissimo e vario valore naturalistico, come ben specificato nella delibera consiliare.

Risulta da altri Piani di gestione approvati dal Consiglio Regionale Lombardia che la denominazione delle varie zone interne ad una riserva può essere la più svariata, indicata anche con sole lettere o numeri e non risulta nessun obbligo normativo che la zonizzazione interna debba essere vincolata alle categorie elencate dall'art. 11 L.R. 86/83<sup>6</sup>.

Infatti il Piano approvato nell'aprile del 2009 e sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale, prevede tre tipologie di zone di diverso pregio naturalistico<sup>7</sup>: zona A, dichiarata di *grande pregio naturalistico* e descritta con peculiarità simili alla riserva integrale, zona B, che viene descritta con le caratteristiche vere e proprie della *riserva orientata* e zona C che svolge il ruolo di *fascia di rispetto*.

Alla luce di quanto già esposto, si ribadisce, ancora una volta, che proprio sulla base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo **il Piano di gestione dell'aprile 2009 ha proposto una variante alla zonizzazione interna alla Riserva riguardante soltanto i confini delle zone**

---

<sup>5</sup> La classificazione è stata effettuata dal Ministero dell'Ambiente al Cod. EUAP0334.

<sup>6</sup> **Art. 11 legge regionale 86/83:** Titolo II  
REGIME DELLE AREE REGIONALI PROTETTE Capo I  
Regime delle riserve naturali

Art. 11. — *Classificazione delle riserve naturali. Le riserve naturali sono classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenti categorie:*

a) *riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, che devono svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;*

b) *riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente la continuazione delle attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale; in esse l'accesso del pubblico è consentito unicamente per fini culturali, secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;*

c) *riserve naturali parziali, aventi finalità specifiche — quali botanica, zoologica, forestale biogenetica, geologica, idrogeologica e paesistica — nelle quali sono consentite le attività umane compatibili con le finalità suddette, secondo le discipline stabilite dal piano e dai programmi di cui al successivo art. 14. 2.*

*Nell'ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse categorie di cui al precedente primo comma.*

3. *Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una separazione tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela.*

4. *Nelle aree di rispetto sono consentite le attività umane purché compatibili o rese compatibili con le finalità dell'area*  
Art. 12. — *Procedura per l'istituzione e delimitazione delle riserve naturali. Le riserve naturali di interesse regionale sono istituite, anche al di fuori delle aree individuate nell'allegato A alla presente legge, con deliberazione del consiglio regionale; a tal fine la giunta regionale delibera la relativa proposta, cui è allegata una planimetria, in scala non inferiore a 1:5.000, dell'area che si propone di includere nella riserva e la pubblica sul Bollettino Ufficiale della regione. I comuni interessati provvedono alla pubblicazione di tale deliberazione nei rispettivi albi.*

2. *Entro sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni alla giunta regionale, che le trasmette, unitamente alle proprie controdeduzioni, al consiglio regionale.*

3. *La deliberazione istitutiva stabilisce:*

a) *la delimitazione definitiva della riserva e dell'eventuale area di rispetto;*

b) *la classificazione della riserva fra le categorie di cui al precedente art. 11;*

<sup>7</sup> **da Piano di gestione approvato aprile 2009:**

ZONA "A" - (normata dall'art. 2.2)

*Individua le aree di grande pregio naturalistico, per la compresenza di rilevanti valori avifaunistici e floristico - vegetazionali collocati in un contesto di ambiente umido. La presenza dell'uomo è consentita solo saltuariamente nell'ambito di operazioni di conservazione e manutenzione dei caratteri dell'ambiente, di controllo della loro evoluzione, nonché nell'ambito della ricerca scientifica e dell'interesse naturalistico.*

ZONA "B" - (normata dall'art. 2.3)

*Individua le aree di minor pregio rispetto alla zona "A" in cui i valori avifaunistici e floristicovegetazionali sono distribuiti senza soluzione di continuità. E' consentita la presenza umana in funzione scientifica, didattica, a scopo educativo e della promozione culturale degli habitat e delle specie della riserva orientata.*

ZONA "C" - (normata dall'art. 2.4)

*Le aree ricadenti nella zona "C" sono parte integrante della Riserva Naturale e ne costituiscono la fascia di rispetto. Sono interessate, in misura preponderante, da utilizzazioni agricole del suolo (colture di mais, di frumento, vigneti, ecc.).*

**omogenee<sup>8</sup> e non una nuova classificazione del regime della stessa** che, tra l'altro, generando confusione, ora viene definita *nuova classificazione della riserva ora classificazione interna*, ai sensi del citato art. 11 della legge regionale, il quale si riferisce invece al Regime dell'area protetta, **a meno che, come risulterebbe dalla delibera in oggetto e da quella consortile del 09.08.2010, la volontà non sia invece quella di ridurre senza alcuna motivazione il perimetro della riserva orientata, istituita con delibera consiliare, al solo confine della zona A, di fatto rimpicciolendola rispetto ai confini precedenti/vigenti che includono anche la zona B.**

Una tale riclassificazione è una forzatura che non tiene conto delle peculiarità delle varie zone. Nella delibera Regionale si classifica la Zona B come *Riserva Parziale idrogeologica, paesistica e botanica*, ignorando del tutto i valori avifaunistici ivi invece rilevati<sup>9</sup>.

### **3) MODIFICA DEI DIVIETI.**

Con la asserita *necessità di ridefinizione della classificazione interna di cui all'art. 11 lr 86/*, si **apre la via ad una pretestuosa necessità di modifica dei divieti previsti dalla D.C.R. n. III/1846 del 19 dicembre 1984 e dalla D.C.R. n. V/958 del 14 dicembre 1993, al fine di adeguarli alla nuova classificazione della Riserva.**

La deliberazione in oggetto ha di fatto cambiato e/o abolito vari divieti, con differenze sostanziali che vanno nella direzione di una minor tutela dell'area protetta rispetto ai divieti deliberati dall'Ente gestore, in contrapposizione a quanto emerso dall'aggiornamento del quadro conoscitivo della riserva, frutto di anni di studi e verifiche, e alle peculiarità intrinseche delle varie tipologie delle zone omogenee.

Pertanto, la **modifica dei divieti inserita nella delibera in oggetto è del tutto illegittima, incoerente ed inopportuna**, in quanto l'apparato normativo a tutela del sito deve discendere in maniera consequenziale dal *quadro conoscitivo dell'area protetta derivante dalle analisi territoriali, dagli studi scientifici e dai monitoraggi attuati nel corso degli anni* e relativa zonizzazione interna, e non certamente viceversa, tanto più che la variazione/abolizione di divieti proposta incide notevolmente sulla normativa relativa al regime giuridico delle varie zone, poiché riguarda divieti non solo di carattere comportamentale, ma anche strutturale ed infrastrutturale.

La delibera, diversamente da quanto recepito dal Piano 2009 che esclude la possibilità di nuove costruzioni in tutta la riserva, mantiene quasi inalterati i divieti della zona A ed invece all'interno della zona B e zona C **rende possibile realizzare nuove costruzioni purché esse siano previste dal Piano di Gestione e direttamente eseguite dall'Ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzate.**

Con la normativa di tutela approvata dal Piano 2009 si consentivano interventi solo sugli edifici esistenti riportati in maniera puntuale in apposite schede<sup>10</sup>, **ora, senza alcuna motivazione, si ammette invece la possibilità che dietro una semplice autorizzazione dell'ente gestore, si possano costruire nuovi edifici nelle zone B e C dell'area protetta.**

Inoltre l'uso e la fruizione della zona C vengono significativamente liberalizzati, svuotando di significato il ruolo assegnato alla fascia di rispetto che ha anche il compito di fare *da zona cuscinetto e da filtro rispetto a disturbi che potrebbero venire dall'esterno* (v. PdG aprile 2009).

---

<sup>8</sup> cfr nota 3

<sup>9</sup> Cfr. nota 7 e Tav 9A avifauna nidificante e svernante allegata al Piano dell'aprile 2009.

<sup>10</sup> *Il presente Piano di Gestione (aprile 2009) è corredato da uno studio puntuale denominato "Allegato tav. 8 – SCHEDE DI RILEVAMENTO DEI FABBRICATI E MODALITA' D'INTERVENTO", nel quale, per ogni edificio ubicato all'interno della Riserva Naturale, oltre alla sua localizzazione cartografica con l'indicazione dell'azionamento e il riferimento catastale, sono state analizzate le destinazioni d'uso e indicati gli interventi edilizi ritenuti ammissibili sotto il profilo urbanistico, nonché le destinazioni compatibili. Ogni progetto d'intervento edilizio, dovrà prioritariamente essere sottoposto all'esame del C.T.S., per valutare la necessità di richiedere anche lo studio d'incidenza, in relazione a specifiche e particolari necessità evidenziate dal piano di gestione.*

**Al fine di evidenziare la gravità della situazione, come rilevata nelle premesse, si elencano i divieti che risultano aboliti per la zona C:**

- *effettuare campeggi (v. nello specifico osservazione n.1)*
- *disturbare, danneggiare, catturare od uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività consentite, la ricerca scientifica e gli interventi a carattere igienico - sanitario, eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;*
- *raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzate;*
- *effettuare prelievi e campionamenti, anche a scopo di studio e/o ricerca, se non autorizzati dal C.T.S.;*
- *introdurre specie animali o vegetali estranee;*
- *costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;*
- *svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive;*
- *esercitare ogni attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente, incompatibili con le finalità della riserva.*
- *accedere alle aree di maggior interesse naturalistico e scientifico individuate dal piano, se non autorizzati dall'ente gestore, fatto salvo i percorsi individuati e segnalati dall'ente stesso;*
- *non è ammessa alcuna variazione colturale, se non la sostituzione delle colture esistenti con vegetazione spontanea, caratteristica dell'ambiente naturale del Basso Sebino, secondo l'elenco delle specie di cui all'art. 2.2.4.*

**Tali modifiche non considerano in alcun modo che:**

**-il quadro conoscitivo della riserva**, come già abbiamo sottolineato, indirizza ad una maggior tutela del sito, tanto più che si sono verificate *sensibili riduzioni nel numero di coppie nidificanti di alcune delle specie animali degli Allegati I (79/409/CEE) e II (92/43/CEE)*;<sup>11</sup>

**-il Piano della riserva è anche piano del Sito Natura 2000**<sup>12</sup>: giova rammentare che, oltre che nella zona A, anche nella B sono presenti valori avifaunistici (v. tav.9A *avifauna nidificante e svernante*, allegata al Piano aprile 2009) che nella riclassificazione vengono del tutto ignorati e pure nella zona C sono presenti habitat comunitari (v. allegati tav.6 Habitat, tav. 9B e 9C vegetaz.) e specchi d'acqua e zone umide (tav.9D idrobiologia);

---

<sup>11</sup> **Da Piano approvato aprile 2009**-1.4.2 Allegati: Specie animali degli Allegati I (79/409/CEE) e II (92/43/CEE). *Gli studi condotti dimostrano come la riserva rappresenti un sito di elevato valore per la tutela della biodiversità in Europa. Dagli studi redatti nell'ambito del Progetto LIFE e dai più recenti monitoraggi condotti ad opera del C.T.S., è stato possibile ricavare un quadro articolato e aggiornato dei popolamenti faunistici nel territorio della riserva, con particolare attenzione all'ornitofauna, che contraddistingue gli ambienti delle torbiere. Tra le specie di uccelli censite, ricomprese nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, il sito riveste una particolare importanza per alcune specie nidificanti, perché maggiormente legate alle tipologie ambientali presenti nell'area e quindi più sensibili ad eventuali modificazioni degli habitat: la nitticora (*Nycticorax nycticorax*), l'airone rosso (*Ardea purpurea*), il tarabusino (*Ixobrychus minutus*), il falco di palude (*Circus aeruginosus*), il nibbio bruno (*Milvus migrans*), il voltolino (*Porzana porzana*), la schiribilla (*Porzana parva*) e il martin pescatore (*Alcedo atthis*). Soprattutto alla presenza di queste specie è dovuto il riconoscimento della Riserva Naturale come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) ed è quindi alla conservazione diretta delle specie e dei loro habitat preferenziali che le azioni di gestione devono essere rivolte. Come verificabile dal confronto dei dati dei censimenti realizzati nelle Torbiere e dalle valutazioni formulate dai membri del C.T.S., sensibili riduzioni nel numero di coppie nidificanti di alcune delle specie menzionate possono essere relazionate alla naturale evoluzione degli ambienti umidi e delle vegetazioni elofitiche; da questa osservazione scaturisce quindi la necessità per l'ente gestore di programmare interventi attivi sugli habitat acquatici e vegetazionali, per mantenere presenti in contemporanea nelle Torbiere la maggior varietà di stadi della serie evolutiva delle vegetazioni periacquiali e torbigene.*

<sup>12</sup> Annotiamo che la redazione del Piano non è stata condotta secondo le Linee guida del Ministero dell'Ambiente (decreto del 03.09.2002) e che risulta l'obbligo (legge regionale 1 febbraio 2010, n. 3) di sottoporre i piani di gestione dei Siti Natura 2000 a procedura di Valutazione d'Incidenza Comunitaria.

-la riserva è una ZPS, per la quale la DGR 8/9275/2009 dell'8 aprile 2009<sup>13</sup>, in ottemperanza alle direttive comunitarie, detta, tra gli altri, su tutto il territorio una serie di divieti<sup>14</sup> ed impone determinati obblighi relativi ai piani di gestione<sup>15</sup>.

Per tutto quanto esposto si rassegnano le seguenti

## CONCLUSIONI E RICHIESTE

- 1) ritenendo coerenti col quadro conoscitivo sia la zonizzazione che le relative norme di tutela deliberate dal Piano nell'aprile 2009, poiché fondate su una verifica dello stato di fatto del sito, se ne chiede la conferma; pertanto il confine della *riserva naturale orientata* deve includere sia la zona A che la zona B;
- 2) si chiede, previa verifica volta ad appurare se l'insediamento turistico del campeggio Sassabanek sia avvenuto nel rispetto delle norme edilizio/urbanistiche e quali ne siano esattamente i confini, l'accertamento dell'eventuale obbligo di ripristino alle condizioni della naturalità originaria (verosimilmente a prevalenza canneto), che si presume alla base dell'inserimento nel SIC, ribadendo il divieto di nuovi insediamenti o di ulteriori ampliamenti di attività da campeggio in tutta la riserva;
- 3) si chiede la riconferma di tutti i divieti definiti dal Piano aprile 2009 (fatto salvo quanto espresso in merito al divieto di campeggio);
- 4) in considerazione dello stravolgimento attuato dalla suddetta delibera regionale, si rende ancor più necessaria ed indispensabile la previsione della Valutazione Ambientale Strategica, in quanto la VAS risulta fondamentale per la particolare situazione della zona e per gli intrinseci ed evidentissimi effetti dell'ambiente che ogni e qualsiasi tipo di piano riguardante la detta zona, non solo potrebbe, ma dovrebbe avere ed anche per un adeguato strumento di studio e tutela e conservazione del SIC/ZPS IT 2070020 della cui tutela e gestione sono responsabili tutti gli Enti territoriali interessati come previsto dalla Direttiva CEE 92/42 e ss.

---

<sup>13</sup> **DGR 8/9275/2009 dell'8 aprile 2009** *Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del DM 17 ottobre 2007, n.184 -Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008. Allegati alla d.g.r. 30 luglio 2008, 8/7884, modificati dalla d.g.r. 8 aprile 2009, 8/9275*

<sup>14</sup> **I divieti sono i seguenti:**

- distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori
- eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse Comunitario;
- è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone.

<sup>15</sup> **Tra gli obblighi basti citare i più importanti:** -perseguire la conservazione delle aree aperte, anche incolte, e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico; - perseguire un'attenta conservazione di tutte le zone umide, prestando particolare attenzione ai canneti in acqua e in asciutta o periodicamente sommersi. La conservazione di queste aree si realizza attraverso il divieto di trasformazioni ambientali, bonifiche, mutamenti di destinazione d'uso del suolo, attraverso il ripristino e la creazione di ambienti umidi naturali e attraverso la creazione e la tutela di aree "cuscinetto";

In caso di mancato accoglimento delle richieste presentate, le scriventi associazioni non potranno che prenderne atto e porre in essere tutte quelle iniziative, sotto il profilo politico, istituzionale e anche giudiziario tendenti a ripristinare una situazione che allo stato attuale si presenta estremamente anomala sotto ogni profilo, ma in particolare sotto quello giuridico.

Con osservanza  
Brescia, 23 Febbraio 2011  
Prot. 09/2011

Per il *Coordinamento Associazioni Ambientaliste ed Animaliste Bresciane*

d.ssa Raffaella Zucchi

brescia@lipu.it

*L'iniziativa di tale Coordinamento deriva dalla necessità, sentita come urgente e inderogabile, di unirsi al fine di chiedere il rispetto delle norme vigenti a tutela degli animali e dell'ambiente, di diffondere una corretta informazione sulla loro tutela e di sensibilizzare cittadini e istituzioni.*